

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno... 30 / 11 / 2011, in Arezzo,
tra

la Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio,

e le OO.SS. che si sottoscrivono,

si conviene e concorda quanto segue.

Premesso che:

- in relazione all'operazione di conferimento ad un costituendo Consorzio con forma giuridica di società consortile per azioni di un ramo d'azienda costituito da un portafoglio di immobili strumentali di proprietà di Banca Etruria, dal debito ipotecario insistente sugli stessi e dai contratti di manutenzione e servizi, la Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, con comunicazione del 24 novembre 2011, ha dato formale e motivato avvio alla procedura di confronto sindacale prevista dalle vigenti disposizioni contrattuali e di legge;
- è stato, in particolare, evidenziato alle OO.SS che l'operazione suddetta rientra in un piano strategico finalizzato a valorizzare la gestione del patrimonio immobiliare del Gruppo e perseguire benefici in termini di efficientamento dello stesso, di liquidità e di miglioramento della redditività complessiva e dei ratios patrimoniali;
- è stato, tra l'altro, comunicato alle OO.SS che l'operazione riguarderà anche il trasferimento dei rapporti di lavoro stipulati dalla Banca con alcuni dipendenti che in Banca Etruria attualmente seguono attività di manutenzione, amministrazione e progettazione immobili, nonché ulteriori attività di supporto alla gestione immobiliare. In particolare è stato precisato che l'operazione interesserà fino ad un numero massimo di n 12 unità;
- è stato, inoltre, fatto presente alle OO.SS che la sede di lavoro delle risorse interessate dal trasferimento sarà fissata in Arezzo;
- in data 30 novembre 2011 si è dato, pertanto, avvio al previsto e necessario esame congiunto sui temi in oggetto alla citata informativa del 24 novembre 2011, con particolare riferimento alle ricadute sulle condizioni di lavoro dei dipendenti interessati dall'operazione in questione;

le Parti convengono e concordano quanto segue:

- il rapporto di lavoro dei dipendenti interessati dall'operazione di trasferimento proseguirà con l'azienda cessionaria, ai sensi dell'art. 2112 c.c., senza soluzione di continuità con conservazione di tutti i diritti che ne derivano;
- al suddetto Personale continueranno ad essere applicati il CCNL per il personale delle imprese creditizie, finanziarie e strumentali ed i trattamenti economici e normativi; i contratti collettivi aziendali nonché gli accordi a latere di Banca Etruria in quanto applicabili, tempo per tempo vigenti, nonché tutte le altre provvidenze presenti e future previste per i dipendenti della stessa B.P.E.L.;
- l'inserimento del suddetto personale nell'organizzazione aziendale del costituendo Consorzio avverrà nel rispetto delle professionalità acquisite ed in ottica di valorizzazione delle risorse, anche per quanto concerne la formazione e con salvaguardia di pari opportunità quanto a sviluppo professionale e di carriera;

Le Parti concordano inoltre che i dipendenti ricompresi nell'operazione di trasferimento in oggetto, potranno esercitare il diritto di opzione per essere riassunti direttamente alle dipendenze della BPEL nel caso in cui l'Azienda cessionaria sia interessata da tensioni occupazionali che compromettano la continuità del rapporto di lavoro degli stessi. Lo stesso diritto di opzione potrà inoltre essere esercitato anche nel caso in cui l'Azienda cessionaria decida di applicare nei confronti dei dipendenti in questione trattamenti economici e normativi diversi da quelli previsti dal presente accordo.

Il suddetto diritto di opzione potrà, inoltre, essere esercitato anche nel caso in cui la Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio rinunci alla quota di partecipazione detenuta nell'azienda cessionaria e, comunque, qualora venga meno, per qualunque motivo, la partecipazione della Banca al costituendo Consorzio.

Lo stesso diritto potrà, infine, essere esercitato anche qualora la sede di lavoro non dovesse più insistere nella piazza di Arezzo, esclusivamente dal personale oggetto del conferimento di ramo d'azienda di cui al presente accordo, che abbia maturato, al verificarsi dell'evento, i benefici rivenienti dalla normativa aziendale in materia di trasferimenti.

In tutti i casi sopra menzionati, le risorse eventualmente interessate potranno richiedere di essere assunte alle dirette dipendenze della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio nell'arco di n. 3 mesi successivi al verificarsi dell'evento dal quale, ai sensi del predetto accordo, il suddetto diritto di opzione è esercitabile.

L'inserimento nella BPEL delle risorse che eserciteranno il diritto di opzione avverrà secondo la normativa vigente presso la stessa BPEL, con lo stesso inquadramento e la stessa anzianità di servizio a tutti gli effetti (considerando il servizio prestato in precedenza come prestato alle dipendenze della BPEL).

Resta inteso che lo stesso Personale, ove abbia già maturato i benefici rivenienti dalla normativa aziendale vigente in materia di trasferimenti, non potrà essere destinato presso unità produttive situate al di fuori della piazza di Arezzo, salvo valutare diverse richieste avanzate dagli stessi dipendenti interessati al momento della riassunzione nella Capogruppo.

Nel caso in cui la Banca Etruria non potesse accogliere tutte le richieste di riassunzione nell'ambito della piazza di Arezzo, lo stesso personale potrà essere destinato sulle altre piazze più vicine.

Le Parti si danno reciprocamente atto che con il presente accordo è da intendersi validamente assolta ed esaurita la procedura avviata con la suddetta comunicazione del 24 novembre 2011.

BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA
E DEL LAZIO

LE OO.SS

DIRCREDITO

FABI

ANB-UNISL

FISAC-CGIL

UILCA